

## REGOLAMENTO (CEE) N. 499/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1989

che fissa, per la campagna 1988/1989, le percentuali della produzione di vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafi 9, 10 e 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1596/88<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione della distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che il regolamento (CEE) n. 85/89 della Commissione<sup>(5)</sup> prevede, per la campagna viticola 1988/1989, il ricorso alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e stabilisce il quantitativo totale da distillare nella Comunità nonché il quantitativo da distillare nelle varie regioni;

considerando che occorre ripartire fra le diverse categorie di resa la produzione delle varie regioni;

considerando che l'articolo 39, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che, per i produttori che hanno l'obbligo della distillazione, il quantitativo da distillare è pari a una percentuale, da stabilire, della loro produzione di vino da tavola, percentuale ottenuta applicando una tabella progressiva in funzione della resa per ettaro; che è quindi opportuno stabilire le percentuali della produzione che ogni produttore soggetto a tale obbligo deve consegnare alla distillazione; che, pur basandosi su criteri obiettivi, queste percentuali devono comunque essere adeguate per tener conto della situazione di ogni regione; che le tabelle devono permettere di dedurre da una determinata regione il quantitativo di vino da tavola corrispondente all'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 85/89; che tale obbligo si riferisce esclusivamente ai produttori tenuti a presentare una dichiarazione di produzione e dediti alla commercializzazione; che è pertanto d'uopo indicare nelle classi di resa esclusivamente i volumi corrispondenti a quelli riportati nelle dichiarazioni di produzione, sui quali si basa la tabella;

considerando che in base al disposto sulla fissazione del listino di cui all'articolo 39, paragrafo 4, quarto comma del regolamento (CEE) n. 822/87 applicabile a decorrere dalla campagna viticola 1988/1989, è necessario, per

preparare i listini, far riferimento alla resa media di ciascuna delle regioni di produzione;

considerando che il volume del vino da tavola da distillare obbligatoriamente durante la campagna viticola 1988/1989 non deriva da un'eccedenza di produzione che è stata inferiore ai prevedibili impieghi normali bensì da un livello delle scorte all'inizio della campagna incompatibili con l'equilibrio del mercato; che a queste condizioni l'applicazione dei criteri prevista per determinare l'obbligo per i produttori porterebbe ad adottare soprattutto per la regione 4 un listino privo delle necessarie caratteristiche di progressività; che è pertanto opportuno stabilire un listino che pur fissando una progressività che penalizza le rese più elevate non porti a superare i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 85/89;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 441/88, la produzione del raccolto 1988/1989 è ripartita fra le seguenti categorie di resa:

a) Regione 3

Produzione ottenuta con una resa espressa in ettolitri per ettaro:

— inferiore a 90	20 147 671 hl,
— pari o superiore a 90 e non superiore a 110	3 930 676 hl,
— superiore a 110 e non superiore a 140	1 084 123 hl,
— superiore a 140 e non superiore a 200	444 466 hl,
— superiore a 200	1 078 408 hl.

b) Regione 4

Produzione ottenuta con una resa espressa in ettolitri per ettaro:

— inferiore o pari a 60	9 572 020 hl,
— superiore a 60 e non superiore a 90	14 366 493 hl,
— superiore a 90 e non superiore a 110	8 218 866 hl,
— superiore a 110 e non superiore a 140	6 121 148 hl,
— superiore a 140 e non superiore a 200	3 487 735 hl,
— superiore a 200	146 230 hl.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.

(3) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

(4) GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 17.

(5) GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 14.